

Normativa e prassi

## Deposito titoli e "Bollo". La partita si chiude sullo 0 a 0

24 Ottobre 2011

Niente imposta sulle comunicazioni di rendicontazione o di chiusura di rapporti con saldo nullo. Nella circolare 46/E, le soluzioni ai dubbi sulla disciplina rinnovata

Thumbnail  
Image not found or type unknown

Il deposito titoli a saldo zero non paga l'imposta di bollo. Né sulla comunicazione periodica, né su quella relativa alla chiusura del rapporto.

Comunicazioni, queste, "immuni" anche al tributo di 1,81 euro, che scatta solo per gli estratti conto (e altri documenti di addebitamento o accredito) di somme superiori a 77,47 euro.

Questa è una delle indicazioni contenute nella **circolare n. 46/E** del 24 ottobre, che dà risposta ad alcuni dubbi interpretativi sorti in sede di prima applicazione del "nuovo" Bollo sulle "comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari" (decreto legge per la stabilizzazione - DI 98/2011). Materia già oggetto di un altro documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 40/E del 4 agosto scorso).

### Torniamo sul tutti per uno, uno per tutti

Per la determinazione dell'imposta occorre tener conto del complessivo valore nominale o di rimborso dei titoli detenuti presso ciascun intermediario finanziario. Questo afferma la norma e il principio era già stato illustrato anche nella circolare n. 40/E. Il nuovo documento di prassi ci ritorna su, arricchendo il tutto di tabelle ed esempi numerici.

La prima cosa da fare è determinare il deposito di maggiore ammontare. Sarà a questo che si applicherà il tributo corrispondente alla somma di tutti i rapporti. Gli altri saranno tassati solo sulla base del loro valore "individuale".

La regola si applica a prescindere dalla circostanza che i depositi abbiano o meno la stessa periodicità di rendicontazione. Tuttavia, mentre nel primo caso l'applicazione pratica risulta

piuttosto agevole, quando ci si trova di fronte a rapporti con rendicontazione differentemente scaglionata nel tempo, occorre fare un passaggio in più. L'iter è il seguente:

1. al termine del periodo di rendicontazione, si confronta il valore del deposito con quello raggiunto dagli altri alla stessa data
2. se il deposito rendicontato è quello di importo maggiore, l'imposta va determinata cumulando anche l'ammontare degli altri depositi
3. se il deposito rendicontato non è quello di importo maggiore, l'imposta va determinata considerando solo il suo valore.

Aiutiamoci con gli esempi numerici tratti dalla circolare:

### **Caso 1 - stessa periodicità di rendicontazione**

4 depositi intestati al medesimo soggetto, persona fisica, di valore pari rispettivamente a 10.000,00 euro, 40.000,00 euro, 100.000,00 euro, 350.000,00 euro. Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità annuale, l'imposta applicabile è la seguente:

<i>Ammontare del deposito</i>	<i>Imposta dovuta</i>
€ 10.000,00	€ 34,20
€ 40.000,00	€ 34,20
€ 100.000,00	€ 70,00
€ 350.000,00	€ 680,00

### **Caso 2 - periodicità di rendicontazione differente**

Deposito n. 1- euro 400.000, rendicontato mensilmente

Deposito n. 2 - euro 70.000, rendicontato trimestralmente

Deposito n. 3 - euro 60.000, rendicontato annualmente

Ipotizzando che gli importi dei depositi intestati a persona fisica restino costanti, l'imposta dovuta, relativamente al 1° deposito, per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo e, relativamente al secondo deposito, per il primo trimestre è la seguente:

<i>Imposta dovuta</i>			
<i>Ammontare del deposito</i>	<i>31 gennaio</i>	<i>28 febbraio</i>	<i>31 marzo</i>
€ 400.000,00	€ 56,67	€ 56,67	€ 56,67
€ 70.000,00			€ 17,50
€ 60.000,00			

### **Titoli dematerializzati. Anche qui, occhio al totale**

La soglia dei 1.000 euro, al di sotto della quale il deposito di titoli dematerializzati non paga l'imposta di bollo, va intesa come "totale" nel caso di più rapporti presso lo stesso intermediario. In sostanza, per il cliente che ha più depositi titoli presso la stessa banca, va verificato il valore complessivo. Se questo supera i 1.000 euro, la comunicazione relativa al singolo deposito - anche se *under* 1.000 - va tassata applicando l'imposta prevista per il primo scaglione. In più, per il deposito di ammontare più alto vale la regola prima esposta della tassazione sul totale.

### **In ballo anche le Sim**

L'imposta va applicata da tutti gli intermediari, presso i quali sono intrattenuti rapporti di deposito di titoli intestati alla clientela, obbligati all'invio di rendiconti periodici. Dunque, anche dalle società di intermediazione mobiliare. Restano, ovviamente, fuori dal tributo le comunicazioni relative a rapporti non riconducibili alla custodia e all'amministrazione di titoli.

### **Cliente e fiduciante**

Altra regola già chiarita. Ai fini del calcolo del valore complessivo presso ogni intermediario finanziario, vanno considerati esclusivamente i depositi che risultino intestati al medesimo soggetto. Conseguenza di tale principio è la circostanza per cui, per il fiduciante che ha un deposito titoli tramite la fiduciaria e un secondo in nome proprio, non va operato il "cumulo". In questo caso, infatti, i depositi risultano intestati a soggetti diversi.

### **Cambio dei titoli in valuta**

I titoli in valuta vanno convertiti utilizzando il cambio dell'ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione. E', infatti, in quel giorno che si osserva l'importo del deposito da rendicontare, sulla cui base si determina poi lo scaglione d'imposta.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/deposito-titoli-e-bollo-partita-si-chiude-sullo-0-0>